



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI*

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

*E LA TUTELA DEL CONSUMATORE*

**Ufficio QTC IX – Prod. animali**

**Prot. 20633**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

**VISTO** il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza;

**VISTO** il decreto ministeriale n.20894 del 18 aprile 2000 con il quale sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico del cane di razza ed il disciplinare del corpo degli esperti;

**VISTO** il decreto ministeriale n.24445 del 12 dicembre 2001 con il quale è stato approvato un nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti successivamente modificato con decreto ministeriale n.21078 del 5 aprile 2002;

**VISTA** la nota n.4326 del 30 gennaio 2004 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), che gestisce il libro genealogico del cane di razza, ha chiesto l'approvazione di un nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 13 gennaio 2004;

**VISTA** la nota n.6554 del 13 febbraio 2004 con la quale l'ENCI rappresenta l'esigenza di modificare l'art.19 del testo per equiparare l'assistentato svolto con giudici iscritti agli albi di associazioni cinofile estere, riconosciute dalla F.C.I., con quello svolto assieme a giudici nazionali;

**RITENUTO** opportuno accogliere la modifica richiesta;

**CONSIDERATO** che le nuove disposizioni, nel loro insieme, così come riformulate, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

## **D E C R E T A :**

**ARTICOLO UNICO:** E' approvato il nuovo testo del disciplinare del Corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza, costituito da n. 26 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.

Roma, 20 febbraio 2004

**Il Direttore Generale**  
**(f.to Francesco Saverio Abate)**



# DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI GIUDICI

## Norme generali

### Art. 1

L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), secondo quanto previsto all'art. 6 del disciplinare del libro genealogico del cane di razza istituisce il Corpo degli esperti giudici.

### Art. 2

1. L'esperto giudice è colui che, dopo aver frequentato con esito positivo un corso di qualificazione teorico-pratico, e dopo aver effettuato un periodo di apprendistato a fianco di un giudice formatore nominato dal Consiglio direttivo dell'ENCI, abbia superato con esito favorevole un esame teorico, ed una prova pratica di giudizio.

2. Il Consiglio direttivo dell'ENCI, al termine del periodo di formazione di cui al comma 1, nomina l'esperto giudice abilitandolo a tale incarico.

3. La qualifica di esperto giudice, acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'albo degli esperti giudici.

### Art. 3

Il Corpo degli esperti è suddiviso in tre sezioni:

Sezione I: esperti giudici di esposizione;

Sezione II: esperti giudici di prove;

Sezione III: esperti giudici formatori.

### Art. 4

1. La Sezione I è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche morfologico-funzionali e del carattere, nel rispetto dei singoli standard di razza, dei cani sottoposti al loro giudizio nell'ambito di esposizioni e raduni di razza.

2. Tra questi sono giudici specialisti di razza quegli esperti giudici che abbiano allevato con continuità, per almeno cinque anni, una razza conseguendo, con i soggetti da loro allevati, risultati significativi in verifiche morfologiche, attitudinali e del carattere.

3. Gli esperti giudici già abilitati ad una o più razze possono ottenere l'ampliamento per altre razze, pur non avendole allevate, seguendo l'iter previsto dal presente disciplinare all'articolo 19.

4. Questi giudici potranno acquisire la qualifica di giudici specialisti solo alle condizioni di cui al comma precedente e nel rispetto dell'iter previsto all'articolo 13.

### Art. 5

1. L'ENCI può nominare esperto giudice di gruppo l'esperto giudice che abbia conseguito l'abilitazione per le razze canine numericamente più rappresentative del gruppo stesso, sulla base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi annualmente. L'elenco di tali razze è annualmente definito con deliberazione della Commissione Tecnica Centrale (CTC) del libro genealogico.

2. Un esperto giudice di gruppo è abilitato a giudicare tutte le razze comprese in uno dei dieci gruppi entro i quali la Federazione Cinologica Internazionale (FCI) classifica le razze canine riconosciute.

3. L'esperto giudice di gruppo è abilitato a giudicare le nuove razze canine che entrano a far parte del medesimo gruppo.



4. L'ENCI può nominare, a richiesta dell'interessato, esperto giudice di esposizione di tutte le razze (*all-rounder*) gli esperti giudici che abbiano ottenuto l'abilitazione a tutte le razze comprese in almeno sei dei gruppi, tra i quali obbligatoriamente i gruppi: 1°, 2° e 9°, entro i quali la FCI classifica le razze canine riconosciute.

## Art. 6

**1. La Sezione II** è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche attitudinali e del grado di addestramento dei cani, in relazione alle specifiche norme tecniche. La sezione si articola nelle seguenti categorie:

- a) esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa;
- b) esperti giudici per cani da caccia;
- c) esperti giudici per cani da pastore per conduzione del bestiame;
- d) esperti giudici di agility;
- e) esperti giudici di obedience.

**2. Nella Sezione II-a** esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa sono comprese le seguenti specializzazioni:

1. esperti giudici per cani di utilità e difesa;
2. esperti giudici per cani da protezione civile;
3. esperti giudici di mondioring;
4. esperti giudici per cani da soccorso in acqua.

**3.** Le prove attitudinali e del carattere, nelle razze da utilità e difesa, essendo verifiche zootecniche ai fini dell'allevamento, sono giudicate da giudici formatori di esposizione. In alternativa, tale giudizio è effettuato collegialmente da una commissione proposta dalla associazione specializzata di razza e ratificata dall'ENCI che ricomprenda almeno due esperti giudici di esposizione, scelti a partire da quelli formatori ed un esperto giudice di prove per cani da utilità e difesa.

**4.** Gli esperti giudici per cani da protezione civile valutano le caratteristiche attitudinali e l'addestramento di cani adibiti al soccorso di persone disperse o coinvolte in eventi calamitosi.

**5.** Gli esperti giudici di Mondioring valutano le caratteristiche attitudinali e l'addestramento di cani adibiti ad attività di difesa di cose e persone.

**6.** Gli esperti giudici per cani da soccorso in acqua valutano le caratteristiche attitudinali all'apprendimento e l'addestramento dei cani adibiti al soccorso di persone o animali in difficoltà in acque marine, lacustri o fluviali.

**7. Nella Sezione II-b** esperti giudici per cani da caccia, sono comprese le seguenti specializzazioni:

- a) esperti giudici per cani da ferma;
- b) esperti giudici per cani da cerca;
- c) esperti giudici per cirnechi;
- d) esperti giudici per cani da riporto;
- e) esperti giudici per cani da seguita;
- f) esperti giudici per cani da tana impiegati anche in superficie;
- g) esperti giudici per cani da traccia;
- h) esperti giudici di corse amatoriali e di coursing.

**8.** Gli esperti giudici per cani da caccia valutano le caratteristiche attitudinali e le capacità di apprendimento di cani destinati all'impiego ausiliario nelle attività venatorie.

**9.** Gli esperti giudici per cani da ferma si differenziano in:

- a) esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani delle razze continentali;
- b) esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani delle razze inglesi



- c) esperti giudici di prove classiche per cani delle razze continentali;
- d) Esperti Giudici di prove classiche per cani delle razze inglesi.

**10.** Gli esperti giudici per cani da seguita si differenziano in:

- a) esperti giudici per la lepre;
- b) esperti giudici per il cinghiale.

**11.** Gli esperti giudici per cani da tana valutano le caratteristiche attitudinali delle razze appartenenti al 3° gruppo terrier e 4° gruppo bassotti della FCI, al fine di verificare che le loro caratteristiche di razza siano mantenute sia nel lavoro sotto-terra che sopra-terra e si differenziano in :

- a) esperti giudici per prove sotto terra
- b) esperti giudici per prove in superficie.

**12.** Gli esperti giudici per cani da traccia valutano le caratteristiche attitudinali dei cani adibiti al recupero di animali feriti, nel rispetto delle norme di ordine etico e di ordine igienico sanitario.

**13.** Gli esperti giudici di corse amatoriali e coursing valutano le capacità di inseguimento corretto ad alta velocità dei cani levrieri.

**14.** Sono compresi nella Sezione II-c esperti giudici per cani da pastore per conduzione del bestiame, gli esperti che valutano le caratteristiche attitudinali, e le capacità di apprendimento dei cani da pastore addetti alla conduzione degli armenti quali ausiliari e si differenziano in:

- a) esperti giudici su percorso inglese
- b) esperti giudici su percorso inter-razza.

**15.** Gli esperti giudici compresi nelle Sezioni II-d esperti giudici di agility e II-e esperti giudici di obedience, valutano il carattere dei cani, nonché la loro capacità di recepire qualsiasi tipo di addestramento per il loro possibile inserimento nella vita sociale, in relazione alle specifiche norme tecniche.

## Art.7

**1. Sezione III** – Esperti giudici formatori: Il Consiglio direttivo dell'ENCI nomina giudici formatori, tra gli esperti giudici iscritti all'albo, coloro che hanno i seguenti requisiti:

- a) giudice formatore in esposizione: allevare la razza da almeno dieci anni e giudicarla da almeno cinque; aver ottenuto con i soggetti da lui allevati risultati che hanno contribuito al miglioramento genetico della razza, anche in collaborazione con l'Associazione specializzata.
- b) giudice formatore in prove: giudicare da almeno cinque anni il tipo di prova per la quale si aspira a diventare formatore; aver giudicato almeno cinque prove internazionali; aver sostenuto con esito favorevole un esame conclusivo di un corso teorico specifico organizzato dall'ENCI con cadenza almeno triennale.

2. Le associazioni specializzate di razza nel giudicare il campionato sociale delle loro razze devono inserire a rotazione almeno un giudice formatore.

## Art. 8

Gli esperti giudici che ricoprono cariche sociali elettive di organi statuari dell'ENCI durante il mandato, non possono giudicare in manifestazioni organizzate direttamente dall'ENCI.

### Comitato consultivo esperti giudici

## Art. 9

1. Il Consiglio direttivo dell'ENCI nomina il Comitato consultivo degli esperti giudici costituito da:

- 2 componenti il Consiglio direttivo dell'ENCI, preferibilmente esperti giudici;
- 1 funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole e forestali segnalato da questo;



- 2 esperti giudici di esposizione eletti dall'assemblea degli esperti giudici;
  - 2 esperti giudici delle discipline comprese tra le prove di caccia eletti dall'assemblea degli esperti giudici;
  - 2 esperti giudici delle discipline comprese tra le prove di utilità e difesa eletti dall'assemblea degli esperti giudici;
  - Il Direttore dell'ENCI, o un funzionario dirigente da lui delegato con funzioni di segretario.
2. Il Comitato consultivo degli esperti giudici elegge nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo tra i componenti nominati nella qualità di esperti.
3. Il Comitato consultivo degli esperti giudici resta in carica tre anni e comunque decade con il Consiglio direttivo dell'ENCI, prorogando la propria attività fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo.
4. Le riunioni del Comitato consultivo degli esperti giudici sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
5. Le delibere del Comitato degli esperti giudici sono prese a maggioranza dei presenti, esse hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio direttivo dell'ENCI.
6. Il Comitato consultivo degli esperti giudici tratta questioni eminentemente tecniche ivi compresa la metodica dei giudizi; relaziona, per le rispettive competenze, al Consiglio direttivo dell'ENCI e alla CTC sulle condizioni delle varie razze, anche in riferimento ai rispettivi standards.
7. Il Comitato consultivo degli esperti giudici ha l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo dell'ENCI sul comportamento degli esperti giudici, sull'espletamento dei loro compiti e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli stessi, proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di coloro che hanno tenuto comportamenti in tal senso non confacenti. A tal fine il Comitato consultivo degli esperti giudici, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l'archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l'addebito all'interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni.
8. Possono essere proposti al Consiglio direttivo dell'ENCI i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) richiamo;
  - b) censura;
  - c) sospensione fino a tre anni;
  - d) cancellazione dall'Albo.
9. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'Albo adottati dal Consiglio direttivo dell'ENCI devono essere comunicati alla FCI

### Formazione degli esperti giudici

#### **Art. 10**

1. Per potere essere ammessi alle procedure formative per esperto giudice di esposizione o di prove, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- a) essere residenti in Italia;
  - b) essere socio dell'ENCI o di un gruppo cinofilo o di una associazione specializzata di razza riconosciuti dall'ENCI. La perdita della qualità di socio comporta la sospensione dell'attività di giudice;
  - c) avere superato il 25° anno di età;
  - d) essere in possesso almeno della licenza della scuola dell'obbligo o di un titolo equipollente;
  - e) non essere stato colpito da provvedimento di sospensione dall'attività cinotecnica o dal registro degli allevatori e dei proprietari, come previsto dal disciplinare del Libro genealogico, per più di due anni ed in ogni caso sia trascorso almeno un anno dalla scadenza della sanzione;



- f) non svolgere attività commerciale, a qualunque titolo e in qualunque forma, anche societaria o di fatto, in campo cinotecnico (a titolo esemplificativo: mangimi, pensioni di cani, materiali seminali) e non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi. La perdita di tale requisito comporta la sospensione dell'attività di giudice;
  - g) dimostrare "idoneità morale" mediante l'esibizione di certificato penale aggiornato. Tale requisito potrà essere successivamente verificato su richiesta del Comitato consultivo degli Esperti;
  - h) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. del Codice Penale, ed eventuali modifiche.
  - i) *Per i giudici di esposizione:* allevare, in modo continuativo, la razza per la quale richiede la nomina a esperto giudice, producendo almeno tre cucciolate, distribuite nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, ed avere partecipato con almeno due soggetti di tale razza e da lui allevati, alle manifestazioni per le quali aspira a diventare esperto giudice, conseguendo certificati nazionali ed internazionali; oltre ad aver partecipato ad almeno cinque manifestazioni con in palio il CAC in qualità di commissario di ring.
  - l) *Per i giudici di prove:* avere condotto, per un periodo di almeno cinque anni, almeno due soggetti di cui almeno uno in tutti i livelli (quando previsti dal regolamento) ed aver condotto e qualificato un soggetto in almeno due prove con in palio il CAC o il certificato internazionale FCI.
2. Il Comitato consultivo degli esperti giudici valuterà la presenza degli stessi requisiti in capo agli esperti iscritti in albi di altre nazioni che, assunta la residenza in Italia, avanzino domanda di iscrizione all'albo degli esperti giudici italiani.

#### **Art. 11**

1. Per intraprendere la procedura formativa per la nomina ad esperto giudice occorre presentare domanda indirizzata all'ENCI indicando la razza che si desidera giudicare e/o la specializzazione che si intende acquisire.
2. La domanda corredata dalla documentazione prescritta, sarà istruita dall'ENCI che, provvederà a richiedere parere obbligatorio ma non vincolante all'associazione specializzata di riferimento ove esistente. In mancanza di associazione, il parere obbligatorio e non vincolante andrà richiesto alla delegazione competente per territorio.
3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e notificato all'interessato.

#### **Art. 12**

1. Tutti i candidati ammessi alle procedure formative per l'abilitazione di esperto giudice, dovranno partecipare ad un corso teorico organizzato dall'ENCI. I corsi verranno organizzati dall'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) previa ratifica della CTC
2. Le materie che verranno svolte nel predetto corso sono le seguenti:
  - a) cenni di anatomia e di cinognostica;
  - b) principi generali di genetica;
  - c) principi e tecnica di giudizio, sistema delle verifiche zootecniche;
  - d) cenni di psicologia ed etologia canina;
  - e) organizzazione e regolamenti dell'ENCI e della FCI.
3. Al termine del corso ogni candidato dovrà sostenere una verifica sulle materie trattate per poterne accertare l'idoneità a proseguire l'iter formativo.
4. Qualora l'esito della verifica fosse negativa, il candidato non potrà proseguire l'iter formativo e la sua pratica sarà archiviata. Sarà consentito di proporre una nuova domanda trascorsi almeno dodici mesi dalla data del corso.



**Art. 13**

1. Ai candidati che hanno superato il corso previsto al precedente articolo, e coloro che, facendo già parte dell'albo degli esperti giudici dell'ENCI, chiedono l'abilitazione ad una disciplina differente, ovvero l'ampliamento a giudice specialista di esposizione, verrà assegnato dall'ENCI un giudice formatore.
2. La formazione del candidato avviene sotto la direzione, la supervisione e la diretta responsabilità del giudice formatore assegnatogli, in occasione di manifestazioni nelle quali quest'ultimo presta la sua opera di esperto.
3. Il giudice formatore può chiedere all'ENCI di autorizzare il candidato a lui affidato a svolgere ulteriori assistentati nell'ambito di manifestazioni giudicate da giudici stranieri di chiara fama, iscritti nell'albo giudici di un paese riconosciuto dalla FCI.
4. Nei casi in cui si debbano abilitare esperti giudici per le quali l'ENCI non disponga di giudici formatori, il Consiglio direttivo può nominare formatori degli esperti giudici anche se privi dei requisiti indicati all'art.16 bis, lettera b).
5. Qualora nell'albo dell'ENCI non vi siano esperti giudici abilitati per una disciplina, il Consiglio direttivo dell'ENCI può abilitare, previo apposito corso, alcuni esperti giudici di altre discipline affini.

**Art. 14**

1. I candidati che hanno superato il corso teorico e di cui è stata accertata l'idoneità a proseguire nell'iter formativo, devono sottoporsi ad un esame teorico, scritto ed orale, le cui materie previste saranno le seguenti:

<b>Sezione I: candidati per esposizione</b>	<b>Sezione II: candidati per prove</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>principi di anatomia del cane;</i></li><li>• <i>principi di genetica di base;</i></li><li>• <i>cinognostica;</i></li> <li>• <i>cenni di statica e meccanica animale;</i></li><li>• <i>principi e tecnica di giudizio e valutazioni zootecniche;</i></li><li>• <i>comportamento del cane e cenni di psicologia canina;</i></li><li>• <i>Statuto dell'ENCI, Disciplinare del Libro Genealogico, Regolamento generale e speciale delle manifestazioni canine .</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>cenni di anatomia del cane, di cinognostica e di genetica di base;</i></li><li>• <i>comportamento del cane e cenni di psicologia canina</i></li><li>• <i>principi dell'apprendimento</i></li><li>• <i>principi e tecnica di giudizio e valutazioni zootecniche;</i></li><li>• <i>regolamento speciale del tipo di Prova per la quale si presenta il candidato;</i></li><li>• <i>Statuto dell'ENCI, Disciplinare del Libro Genealogico, Regolamento generale delle manifestazioni canine.</i></li></ul>

2. L'esame scritto verterà su argomenti cinotecnici come previsto nelle materie d'esame delle sezioni I e II, rispettivamente per i candidati per esposizione e per prove, all'art. 14. Le domande saranno formulate dalla commissione esaminatrice
3. Le commissioni esaminatrici, rispettivamente per la sessione I e II, sono composte da tre giudici esperti, possibilmente con competenze differenziate nei differenti gruppi di razze e specialità di lavoro, designati dal Consiglio direttivo dell'ENCI, dal Direttore dell'ENCI o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
4. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato.

**Art. 15**

1. Il Consiglio direttivo, su proposta della commissione esaminatrice, iscriverà i candidati che abbiano superato con esito favorevole gli esami teorici in un elenco di aspiranti esperti giudici.



2. Costoro potranno presentarsi agli esami pratici previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del giudice formatore già assegnato dal Consiglio direttivo dell'ENCI il quale dovrà verificare la loro preparazione nel corso di almeno un assistentato successivo all'esame teorico.
3. Ove il candidato non superasse l'esame teorico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi, e ciò per non più di tre volte successive.

#### **Art. 16**

1. Per gli esami pratici la commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore dell'ENCI, o da un suo delegato, con funzioni di segretario e da tre esperti giudici internazionali, abilitati per le discipline in esame, di cui due nominati dal Consiglio direttivo dell'ENCI, nonché dal giudice formatore di ciascun singolo candidato.
2. Gli esperti giudici che si presentano all'esame pratico per l'ampliamento al giudizio di ulteriori razze in esposizione ovvero al giudizio di una ulteriore disciplina in prova (ove previsto dalle norme specifiche), non essendo stati affidati ad un giudice formatore saranno giudicati da una commissione formata da tre esperti giudici internazionali, abilitati per le discipline in esame, nominati dal Consiglio direttivo dell'ENCI.
3. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad esperto.
4. Ove il candidato non superasse l'esame pratico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi, e ciò per non più di tre volte successive.
5. L'esperto giudice sottoposto ad esame, non può, nell'ambito della manifestazione in cui si svolge l'esame, prestare la sua opera di giudice o presentare cani.

#### **Art. 17**

1. L'esame pratico per la nomina ad esperto giudice si svolgerà in sessioni appositamente organizzate con l'impiego di soggetti opportunamente scelti e predisposti.
2. L'esame potrà altresì svolgersi nell'ambito di manifestazioni nazionali od internazionali, in spazi adeguati. Per le razze tutelate da un'associazione specializzata, l'esame si potrà anche tenere nell'ambito di un raduno o di una speciale della razza stessa. Nei casi in cui gli esami si svolgeranno nell'ambito di una manifestazione ufficiale, sulle relazioni redatte dai candidati per i soggetti che verranno allo stesso sottoposti per la verifica dovrà essere trascritto il numero di catalogo assegnato ai soggetti stessi.
3. La prova pratica per la valutazione in esposizione si svolgerà in apposito ring dove verranno presentati agli esaminandi i soggetti da valutare. I candidati dovranno formulare sugli stessi un giudizio completo, assegnando qualifiche e classifiche che verranno illustrate alla commissione.
4. La prova pratica per la valutazione in lavoro si svolgerà con l'impiego in azione di alcuni soggetti con particolari caratteristiche attitudinali. I candidati devono formulare un giudizio completo assegnando qualifiche e classifiche che illustreranno alla commissione.

#### **Art. 18**

1. La nomina di esperto giudice è di competenza del Consiglio direttivo dell'ENCI il quale proclamerà esperti giudici i candidati dichiarati "idonei" dalla commissione esaminatrice degli esami finali e riconosciuti in possesso delle qualità previste dall'art.2 del presente disciplinare.
2. La perdita della qualità di socio comporta la sospensione dell'attività di giudice.
3. L'esperto giudice deve sottoscrivere il codice deontologico.
4. Gli esperti giudici che violeranno il disposto dell'art. 10 comma e) ovvero verranno meno alle norme contenute nel codice deontologico, saranno sottoposti ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9, con delibera del Consiglio direttivo ENCI.





## Ampliamenti

### Art. 19

1. Al fine di essere abilitati al giudizio di ulteriori razze canine, senza la qualifica di giudice specialista, gli esperti giudici di esposizione (*Sezione I*) dovranno sostenere, per ognuna delle razze oggetto di tale ampliamento, tre assistentati con esito positivo, con esperti giudici diversi, nell'ambito di esposizioni nazionali ed internazionali, oppure due assistentati in raduni e/o mostre speciali per essere ammesso all'esame pratico finale. L'interessato potrà svolgere i predetti assistentati anche con giudici stranieri, iscritti nell'albo giudici di altre associazioni riconosciute dalla F.C.I., purché conosca l'idioma del giudice suddetto.
2. Un esperto giudice nell'ampliamento dovrebbe preferibilmente scegliere di concentrarsi su razze appartenenti a non più di due gruppi FCI non ancora completati, eccezion fatta per le razze allevate da almeno cinque anni.
3. L'esame pratico può essere sostenuto per un numero massimo di:
  - a. 6 razze per gli esperti giudici abilitati da non più di 5 anni;
  - b. 8 razze per gli esperti giudici abilitati da non più di 10 anni;
  - c. 12 razze per gli esperti giudici abilitati da oltre 10 anni.
4. La razza, ai fini del presente regolamento, si intende unica quando lo standard è unico, indipendentemente dalle varietà e taglie.
5. Per le razze poco rappresentate in Italia, o ritenute tali, sulla base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi annualmente, lo stesso Consiglio direttivo concede, d'ufficio l'abilitazione al giudizio in esposizione, al fine del completamento del gruppo. Tale norma si applica anche per le eventuali nuove razze, non italiane, riconosciute dalla FCI.
6. Ove il candidato non superasse l'esame pratico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno tre mesi.

### Art. 20

1. Di seguito sono elencati i casi nei quali è consentito all'esperto giudice di prove (*Sezione II*) l'ampliamento ad altra disciplina tramite l'effettuazione di assistentati con giudici diversi ed il superamento dell'esame finale.

#### a) *Esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa*

L'abilitazione a esperto giudice di prove di lavoro per cani da utilità e difesa, può avvenire esclusivamente attraverso l'iter previsto agli artt. 10 e ss.

Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare domanda all'ENCI per l'abilitazione al giudizio di prove:

- di monidoring;
- per cani da protezione civile;
- per cani da soccorso in acqua;
- di obedience;
- di agility.

Per essere ammessi all'esame pratico per l'ampliamento al giudizio delle prove sopraelencate, gli esperti giudici dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati con diversi esperti giudici delle rispettive discipline.

#### b) *Esperti giudici per cani da caccia*

##### - *Esperti giudici per cani da ferma*

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da ferma sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di caccia per prove su selvaggina naturale per le razze continentali o per le razze inglesi. Gli esperti giudici così nominati,



potranno presentare la domanda all'ENCI per l'abilitazione al giudizio di prove classiche per razze da ferma, trascorso almeno un anno dall'abilitazione a giudice di prove su selvaggina naturale. Dovranno effettuare, con esito positivo, almeno cinque assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali, di cui almeno due in prove classiche a quaglie.

Per essere ammessi all'esame pratico per l'estensione al giudizio per le razze già giudicate su selvaggina naturale, i candidati dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati con esperti giudici diversi.

**- Esperti giudici per cani da seguita**

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da seguita sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove su lepre o su cinghiale. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove, trascorso almeno un anno dalla prima. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione, dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

L'esperto giudice abilitato alle prove per cani da seguita su lepre è abilitato a giudicare prove su coniglio selvatico, minilepre e su volpe; l'esperto giudice abilitato alle prove su cinghiale è abilitato a giudicare le prove su cervidi e il brevetto per il cane da limiere.

L'esperto giudice abilitato alle prove per cani da seguita su lepre potrà giudicare prove su coniglio e su volpe; l'esperto giudice abilitato alle prove su cinghiale potrà giudicare le restanti prove.

**- Esperti giudici per cani da cerca**

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da cerca sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove su spaniel o su retriever. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove, trascorso almeno un anno dalla prima. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione, dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

**- Esperti giudici per cani da tana**

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da tana, impiegati anche in superficie, sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove sotto-terra. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove della specializzazione, senza limitazione di numero, trascorso almeno un anno dalla abilitazione a giudice di prove sotto terra, dopo aver effettuato con esito positivo, almeno tre assistentati con diversi esperti giudici, nell'ambito di prove nazionali o internazionali, delle rispettive discipline qui di seguito elencate:

- brevetto di cane limiere nel prelievo del cinghiale;
- brevetto di soggetto idoneo al lavoro da singolo su cinghiale;
- prova di caccia pratica;
- prova di cerca e riporto su coniglio;
- prova di cerca nel bosco;
- prova di riporto dall'acqua;
- prova di seguita alla voce su traccia di lepre;
- prova di traccia su sangue artificiale con ricerca del punto di partenza;
- prova di traccia su sangue artificiale;
- prova dopo lo sparo;
- prova multipla;
- prova su cinghiale;
- test di abilitazione per cane limiere;
- test di attitudini naturali;



- test di cerca nel bosco in naturale;
- test su traccia di sangue naturale.

*- Esperti giudici per cani da traccia*

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da traccia giudicano esclusivamente le prove su traccia di sangue a cui partecipano le razze per le quali è in vigore uno specifico regolamento.

Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle prove sopra-terra per cani da tana, trascorso almeno un anno dall'abilitazione. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

**Art. 21**

1. L'effettuazione degli assistentati dovrà essere richiesta per iscritto dall'interessato all'ENCI, il quale provvederà ad autorizzarli, di volta in volta. Di tale autorizzazione l'ENCI dovrà dare comunicazione all'interessato, al comitato organizzatore ed all'esperto giudice assistito.
2. L'esperto giudice assistito dovrà provvedere a compilare l'apposito modulo predisposto dall'ENCI sul quale esprimerà il proprio parere positivo o negativo, redigendo una relazione sulla preparazione e sull'attitudine dimostrata dal candidato, da restituire firmato all'Ente.
3. Nel corso di una manifestazione, l'ENCI potrà autorizzare un massimo di due candidati per esperto giudice ed un solo esperto giudice per ogni candidato.
4. Nel caso in cui un assistentato avesse esito non favorevole, lo stesso dovrà essere ripetuto con lo stesso esperto giudice.
5. Nel corso degli assistentati gli aspiranti Giudici non potranno presentare o condurre cani.

Norme comuni

**Art. 22**

1. La designazione a esperto giudice in tutte le manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI deve essere preventivamente ratificata. L'esperto giudice di nuova nomina, potrà giudicare in manifestazioni internazionali fuori dal territorio italiano, solo dopo un periodo minimo di due anni dalla prima abilitazione ratificata da questo.
3. Solamente dopo aver giudicato almeno cinque volte in manifestazioni nazionali nelle quali viene rilasciato il Certificato di Attitudine al Campionato (CAC), l'esperto giudice di nuova nomina, o che ha ottenuto una nuova abilitazione, potrà giudicare in manifestazioni cinotecniche internazionali omologate dalla FCI, per il rilascio del:
  - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Bellezza (CACIB);
  - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Lavoro (CACIT);
  - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Agility (CACIAG);
  - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Obedience (CACIOB).

**Obblighi e doveri degli esperti giudici**

**Art. 23**

1. Gli esperti giudici devono giudicare rispettando scrupolosamente le norme regolamentari emanate dall'ENCI e dall'UC, nei limiti della loro competenza, nonché gli standards morfologici e di lavoro delle varie razze canine adottati dalla FCI e dall'ENCI.



2. L'esperto giudice non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'ENCI e dalla FCI salvo specifica autorizzazione.
3. Gli esperti giudici sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico che deve essere opportunamente sottoscritto da ogni esperto giudice pena la decadenza della nomina.
4. Le modifiche al codice deontologico, proposte dal Comitato consultivo degli esperti, sono deliberate dal Consiglio direttivo ENCI previo parere della CTC.

#### **Art. 24**

1. L'età massima oltre la quale non è possibile continuare a giudicare è di 75 anni. Gli esperti giudici di esposizione che superano tale limite di età entrano nell'elenco dei giudici formatori, limitatamente alle razze che hanno allevato in modo continuativo, cioè producendo almeno sei cucciolate in un decennio, con dati riscontrabili dalla banca dati dell'ENCI. Questi esperti giudici giudicano esclusivamente nell'ambito di raduni e mostre speciali (o esposizioni internazionali in assenza di associazione specializzata di riferimento) al solo fine di esercitare la loro funzione di esperto giudice formatore.
2. Gli esperti giudici di prove che superano tale limite di età entrano nell'elenco dei giudici formatori qualora abbiano giudicato da almeno cinque anni ed in almeno cinque manifestazioni internazionali negli ultimi cinque anni.

#### Norme di esecuzione

#### **Art. 25**

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

#### Norme transitorie

#### **Art. 26**

1. I candidati che hanno iniziato le procedure formative prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Disciplinare, continueranno l'iter formativo sulla base delle nuove norme.
2. Gli esperti giudici che, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente disciplinare, abbiano presentato richiesta di ampliamento al giudizio di ulteriori razze ed abbiano effettuato, con esito positivo, gli assistentati prescritti, potranno essere abilitati al giudizio previo esame finale scritto sullo standard della razza.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare, l'ENCI, su richiesta dell'interessato, può nominare esperto giudice *all-rounder* di esposizione, gli esperti giudici che abbiano ottenuto l'abilitazione a giudicare almeno cinque dei gruppi entro i quali la FCI classifica le razze canine riconosciute e siano esperti giudici da almeno dieci anni.
4. La norma di cui all'art. 24 si applica a partire dal diciottesimo mese dell'entrata in vigore della data di approvazione del presente disciplinare.

**VISTO SI APPROVA**  
**Il Direttore Generale**



Allegato

**CODICE DEONTOLOGICO**

1. *l'organizzazione di una manifestazione costituisce per i comitati organizzatori un impegno assai gravoso; è compito dell'esperto giudice di collaborare per favorirne il successo;*
2. *il superamento dell'esame formativo non è che il primo gradino della carriera. Continuare a studiare la razza e/o la disciplina ed approfondirne conoscenza e le problematiche è parte del dovere dell'esperto giudice;*
3. *il giudizio è esclusivamente tecnico ed obbiettivamente impersonale. Pertanto, l'esperto giudice mai dovrà essere influenzato o condizionato da rapporti di amicizia od inimicizia;*
4. *l'esperto giudice ha l'obbligo di giudicare rispettando scrupolosamente gli standards morfologici e di lavoro delle varie razze canine per le quali è chiamato a giudicare. Egli deve sempre svolgere la sua opera rispettando le regole deontologiche più ortodosse nei riguardi dei colleghi;*
5. *anche nel caso che l'opinione dell'esperto giudice su un soggetto sia estremamente negativa, questa dovrà essere espressa in modo non offensivo per il conduttore;*
6. *l'esperto giudice non deve sollecitare con nessun mezzo l'invito a prestare la sua opera nelle varie manifestazioni canine per il raggiungimento dei livelli di formazione previsti dalle normative FCI;*
7. *l'esperto giudice deve compilare con sobrietà e terminologia tecnica adeguata le relazioni sui giudizi emessi, deve qualificare e classificare i cani giudicati compilando i vari documenti regolamentari;*
8. *l'esperto giudice non deve criticare in pubblico l'operato dei suoi colleghi;*
9. *l'esperto giudice non può presentare, quando è chiamato a giudicare, cani di proprietà e/o di parenti affini fino al 2° grado;*
10. *i cani che un esperto giudice presenta in manifestazioni cinofile nelle quali non svolge la sua opera, devono essere di sua proprietà oppure del suo allevamento;*
11. *l'esperto giudice non può giudicare cani presentati da handler che in quel momento presentano anche cani di proprietà dell'esperto giudice, anche se di razza diversa da quella che l'esperto sta giudicando;*
12. *l'esperto giudice impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali era stato designato, deve darne tempestiva comunicazione, motivandone le cause, all'ENCI ed al Comitato organizzatore;*
13. *gli esperti giudici italiani non possono rifiutarsi di giudicare costantemente in manifestazioni italiane;*
14. *un esperto giudice non deve mai essere in ritardo nel raggiungere il luogo della manifestazione né deve abbandonare la manifestazione stessa prima di aver completamente espletato i compiti che gli erano assegnati;*
15. *il comportamento di un esperto giudice deve essere scevro da qualunque critica;*
16. *un esperto giudice non deve consultare il catalogo della manifestazione prima o nel corso dei propri giudizi e tanto meno il libretto delle qualifiche;*
17. *non è autorizzato a recarsi a manifestazioni in cui svolgerà attività di esperto giudice in compagnia di partecipanti e/o conduttori che presenteranno i loro cani nel corso della manifestazione stessa;*
18. *in nessun caso dovrebbe frequentare espositori che gli presenteranno i propri cani e neppure da loro essere ospitato. A ciò sarà autorizzato solo dopo aver completamente espletato la sua attività di esperto giudice;*
19. *nel corso dell'attività di esperto giudice, deve comportarsi correttamente ed esaminare tutti i cani senza discriminazione;*



## DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI GIUDICI

---

20. *deve essere sobriamente e convenientemente vestito e deve essere sempre corretto e cortese;*
21. *deve evitare di fumare, utilizzare il telefono cellulare e consumare bevande alcoliche durante lo svolgimento dei giudici;*
22. *studio, trasparenza ed integrità sono le premesse per ottenere fiducia e credibilità. L'esperto giudice non perseguirà il consenso e né temerà la disapprovazione quando sarà certo di aver operato con intransigente onestà.*